

ZONA A REGOLAMENTO SPECIFICO “TURRITE CAVA”

REGOLAMENTO DI PESCA

ART. 1

(Finalità ed Ente Gestore)

“La zona regolamento specifico Turríte Cava” (d’ora in poi ZRS Turríte Cava) è istituita ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. N° 7/05 e dell’art. 9 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n° 6/r/ del 7 febbraio 2018 ed intende contribuire in una ottica di promozione dei valori della pesca a promuovere la conoscenza del territorio circostante con ricadute positive anche in termini di turismo alieutico e di valorizzazione dei territori.

All’interno della “ZRS Turríte Cava” l’attività di pesca viene resa perfettamente compatibile soprattutto in tratti specifici con le risorse ambientali presenti nel bacino del torrente Turríte Cava;

In tale prospettiva l’accesso alla “ZRS Turríte Cava” è riservato a pescatori per i quali il prelievo di fauna ittica non rappresenti la finalizzazione della attività di pesca ma che possa convivere con diversi approcci alla attività alieutica.

In questa prospettiva nella “ZRS Turríte Cava” convivono forme di gestione più tradizionali con tratti in cui è ammesso il prelievo ittico ed altre dove tale attività non è consentita.

Il Comune di Fabbriche Di Vergemoli è individuato quale Ente gestore della ZRS Turríte Cava ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. N° 7/05.

ART. 2

(Delimitazione)

La “ZRS Turríte Cava” ricade per intero dei limiti territoriali del Comune di Fabbriche di Vergemoli ed è così delimitata:

1°Tratto con divieto di prelievo di fauna ittica.

Limite superiore o “a monte”	Limite inferiore o “a valle”
Confluenza nella Turríte Cava dell’affluente Focchiese comunemente denominato “Forcelli”	Cascata appena sotto l’abitato di Fabbriche di Vallico comunemente denominata “Presca centralina Sevas , ex-centralina Salani”

2° Tratto con possibilità di prelievo di fauna ittica.

Limite superiore o "a monte"	Limite inferiore o "a valle"
Cascata appena sotto l'abitato di Fabbriche di Vallico comunemente denominata "Presa centralina Sevas , ex-centralina Salani"	Ponte provinciale sopra ex Cartiera Giulianelli nei pressi della presa centralina idroelettrica.

3° Tratto con con divieto di prelievo di fauna ittica.

Limite superiore o "a monte"	Limite inferiore o "a valle"
Ponte provinciale sopra ex Cartiera Giulianelli nei pressi della presa centralina idroelettrica.	Vecchio Ponte su strada comunale per Motrone nei pressi della Cartiera del Borgo.

La ZRS Turrite Cava è opportunamente delimitata da tabelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 della L.R. N° 7/05 e art. 9) comma 5) del D.P.G.R. n° 6/r/ del 7 febbraio 2018 e riportanti perciò la seguente dicitura:

Zona a Regolamento Specifico - Pesca consentita agli autorizzati

ART. 3

(Accessi)

L'accesso alla ZRS Turrite Cava è subordinato al pagamento di una quota di partecipazione.

Al fine di consentire un controllo degli accessi e l'effettivo rispetto di quanto previsto nelle finalità della ZRS Turrite Cava di cui al precedente art. 1) coloro che intendono esercitare l'attività di pesca debbono preventivamente munirsi di un apposito tesserino di accesso da rilasciarsi anche con modalità telematica.

Il possesso del tesserino o ricevuta telematica e la corretta indicazione della giornata di pesca effettuato a mezzo di penna con inchiostro indelebile è condizione necessaria per esercitare l'attività di pesca all'interno delle acque ricadenti nei limiti della "ZRS Turrite Cava" costituendo il titolo autorizzativo unitamente al possesso della licenza di pesca in corso di validità per l'accesso alla zona.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9) comma 6) del D.P.G.R. n° 6/r/ del 7 febbraio 2018 i tempi e i periodi di pesca della "ZRS Turrite Cava" sono così disciplinati:

Tratti 1) e 3) dalla ultima domenica di febbraio fino al 30 novembre di ciascun anno

Tratto 2) dalla ultima domenica di febbraio fino alla prima domenica di ottobre di ciascun anno.

L'attività giornaliera di pesca nel periodo sopra indicato è consentita da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto

Art. 4 **(Tesserino di accesso e modalità di pesca)**

Il tesserino di accesso alla di cui al precedente art. 3) è rilasciato dall'Ente Gestore o dal soggetto da esso individuato per la gestione. Potrà essere rilasciato anche per via telematica o localmente tramite una rete di pubblici esercizi all'uopo individuati e i cui nominativi saranno oggetto di opportuna divulgazione.

Prima di iniziare l'attività di pesca i soggetti che accedono alle acque facente parti della ZRS "Turríte Cava" debbono provvedere ad annotare la giornata di pesca a mezzo di penna indelebile sul tesserino medesimo.

Il tesserino di accesso è personale e non cedibile ha validità giornaliera ed è utilizzabile per un singolo turno di pesca (Turno 1 o Turno 2) come sotto individuati.

E' rilasciato dall'Ente Gestore anche nella forma di blocchetto – abbonamento fermo restando l'obbligo da parte del pescatore di ottenere il consenso alla frequentazione del tratto in un determinato turno di pesca nelle modalità che saranno fissate ed opportunamente pubblicizzate

Per ogni turno di pesca è previsto il pagamento di una quota di partecipazione determinata annualmente dall'Ente Gestore sino al controvalore massimo di € 20,00 (Euro venti) avendo riguardo alla pianificazione delle spese di gestione.

Il rilascio del tesserino giornaliero dalla entrata in vigore del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una quota di partecipazione così determinata:

Accesso ai tratti denominati Tratto 1 e Tratto 3 senza prelievo di fauna ittica Euro 10 (dieci) per ciascun turno di pescatore

Accesso al tratto denominato Tratto 2 con possibilità di prelievo di fauna ittica Euro 15,00 euro (quindici) per ciascun turno di pesca

Tutti i proventi derivanti dall'introito di dette quote debbono essere completamente reinvestiti nella diretta gestione della ZRS Turríte Cava e in eventuali strutture di riproduzione della fauna ittica gestite direttamente o a mezzo di convenzione dall'Ente Gestore e la cui produzione sia finalizzata al periodico reintegro delle popolazioni ittiche presenti nei tratti individuati quali limiti della ZRS Turríte Cava dal precedente art. 2).

L'accesso ai tratti di Torrente Turríte Cava individuati dal precedente art. 2) è riservato ad un numero massimo di 20 (venti) pescatori complessivi per ciascun turno di pesca. Al fine di consentire il rispetto di detta limitazione l'Ente Gestore provvede ad autorizzare l'accesso a questo tratto seguendo l'ordine cronologico di prenotazione con modalità in precedenza individuate e opportunamente divulgate.

I turni di pesca, per tutta la settimana compresi i festivi, nei periodi di pesca consentiti sono così stabiliti:

Turno 1) dall'alba fino alle ore 13,00

Turno 2) dalle ore 13,00 fino al tramonto.

Durante la stagione di apertura della pesca è data la facoltà dell'Ente Gestore con proprio provvedimento motivato di vietare la pesca in questo tratto per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta) durante la stagione esclusivamente in coincidenza con interventi di ripopolamento ittico, a seguito di periodi di magra protratti nel tempo o a seguito di altre pesanti turbative del corso d'acqua. Tale provvedimento è trasmesso alla Sede Territoriale di Lucca della Regione Toscana ed è oggetto di specifica divulgazione da parte dell'Ente Gestore.

All'interno della ZRS Turrite Cava è consentito esercitare la pesca nel modo seguente:

- Tratti denominati Tratto 1(uno) e Tratto tre (tre) di cui al precedente art. 2) del presente Regolamento e soggetti a divieto di prelievo la pesca è esercitabile esclusivamente mediante l'utilizzo di esche artificiali, con l'utilizzo di un unico amo singolo privo di ardiglione o in cui l'ardiglione risulti opportunamente schiacciato sulla curva dell'amo medesimo in modo da non costituire intralcio alcuno alla operazione di slamatura dei soggetti catturati. Le tecniche consentite in detti tratti sono la pesca a Spinning, la pesca a Mosca e la pesca con la tecnica detta Tenkara
- Tratto denominato Tratto 2 sempre di cui al precedente art. 2) del presente Regolamento in cui è consentito il prelievo di un numero massimo di esemplari pari a 6 (sei) per ciascun pescatore e riferito ad ogni giornata di pesca. Gli esemplari prelevati dovranno avere una misura minima di cm. 22. Qualunque esemplare di fauna ittica catturato di misura inferiore a cm. 22 deve essere immediatamente liberato nelle acque del torrente procedendo alla slamatura con mano bagnata ed operando in modo da minimizzare lo stress indotto dalla operazione di cattura e slamatura dei singoli soggetti.
In questo tratto sono consentite tutte le tecniche di pesca conformi alla normativa regionale
Al raggiungimento del carnere giornaliero è fatto obbligo ai pescatori l'immediata cessazione della attività di pesca.

Art. 5 (Sanzioni)

Sono incaricati del controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 20 della L.R. 7/05.

Al fine di garantire una efficace azione di sorveglianza sul rispetto della regolamentazione stabilita potranno essere previste forme di coordinamento tra i vari soggetti di cui al comma precedente nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In caso di violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 della Legge Regionale n° 7/05.

L'accertamento della violazione di una qualunque delle disposizioni fissate dal presente Regolamento comporta l'immediata cessazione della attività di pesca e l'interdizione del rilascio del tesserino di accesso per un periodo non inferiore ad anni uno.

Art. 6
(Comodato della Gestione)

Con il fine di garantire la miglior gestione possibile soprattutto in termini di tutela faunistica, il Comune di Fabbriche di Vergemoli, ha facoltà di concedere la gestione della Z.R.S. Turrite Cava con apposita Convenzione a soggetti terzi che abbiano conoscenza ed esperienza nel settore specifico ed in particolare ad Associazioni che operano nel campo della pesca sportiva. L'individuazione avverrà a mezzo bando pubblico (o altra procedura conforme a principi di imparzialità e trasparenza)

Art. 7
(Norme di salvaguardia finali)

Ai sensi dell'art. 10 comma 4) della L.R. n° 7/05 all'interno della ZRS Turrite Cava potranno essere autorizzate manifestazioni agonistiche e raduni di pesca in numero non superiore a due eventi per ciascuna stagione di pesca. L'Ente Gestore, verificato il Regolamento della manifestazione può fornire al competente Ufficio della Regione Toscana specifiche indicazioni per rendere gli eventi compatibili con le preminenti finalità di salvaguardia ed equilibrio faunistico.

Eventuali interventi per lavori in alveo del torrente Turrite Cava nei tratti individuati al precedente art. 2 del presente Regolamento o nelle porzioni poste immediatamente poste a monte di essi dovranno essere specificatamente autorizzati dal competente Ufficio della Regione Toscana e il soggetto incaricato della realizzazione dovrà darne specifica preventiva informazione anche all'Ente Gestore della ZRS Turrite Cava.

Norma Transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 aprile 2022